

Paolo Moro

RILEGGENDO KUHN.

LA CRISI DEL GIURISTA COME PARADIGMA DI CAMBIAMENTO

SOMMARIO: 1. La crisi del giurista. – 2. Epistemologia della crisi. – 3. Paradigma di cambiamento. – 4. Tecnodiritto e rivoluzione scientifica.

1. *La crisi del giurista*

«Di fronte alle inquietudini attuali dei giuristi e alla vastità delle trasformazioni in atto nella società, c'è chi, per strano che ciò possa sembrare, resta fermo alla ottocentesca concezione giuspositivistica»<sup>1</sup>.

Pare oggi insuperata ed attuale questa puntuale osservazione di Sergio Cotta, pubblicata nel 1968 nel profetico saggio *La sfida tecnologica*, la cui lettura è ancor oggi del tutto consigliabile a chi volesse investigare una via di mediazione tra i percorsi della scienza giuridica contemporanea, che sta affrontando l'inevitabile e dilagante metamorfosi digitale di ogni settore dell'esperienza sociale, e quindi del diritto, con giudizi suddivisi fra la faziosità dei tecnoentusiasti e lo scetticismo dei misoneisti<sup>2</sup>.

Lo smarrimento teorico e le difficoltà pratiche del giurista, provocate anche dai profondi e inarrestabili mutamenti generati dalla società tecnologica, appaiono accentuati dall'uso ormai sempre più diffuso nell'attività giuridica di strumenti informatici e telematici, i quali hanno contribuito e stanno tuttora contribuendo a trasformare l'opera e il metodo del legislatore, del giudice e dell'avvocato.

Come avverte lucidamente Cotta nella seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, proprio quando prendono l'avvio in Italia gli studi di informatica giuridica nel settore disciplinare della filosofia del diritto con i primi scritti in materia di Vittorio Frosini e Mario Losano<sup>3</sup>, la civiltà tecnologica richiede un recupero umanistico ed una chiara assunzione di responsabilità etica anche da parte del giurista, il quale deve ispirarsi alla sua antica e sempre attuale funzione di custode della libertà soggettiva e della pacificazione sociale<sup>4</sup>.

Invero, l'avvento dell'informatica nell'attività di produzione, interpretazione e applicazione del diritto ha risentito e risente tuttora fortemente dell'influsso culturale del

---

1 S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968, 153.

2 P. MORO, *Il giurista telematico. Informatica giuridica ed etica della mediazione* in *Etica, informatica, diritto*, a cura di P. Moro, Milano, 2008, 9 ss.

3 V. FROSINI, *Cibernetica e diritto*, in *Civiltà delle Macchine*, 1, 31 ss.; M. LOSANO, *Giuscibernetica. Macchine e modelli cibernetici nel diritto*, Torino, 1969.

4 S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968, 189.

razionalismo giuridico, elaborato nell'alveo della scienza moderna. È noto che l'informatica e le sue evoluzioni, come l'intelligenza artificiale, costituiscono l'applicazione pratica degli studi di logica formale, svolti nell'ambito delle scienze matematiche, con effetti determinanti per la teoria e la prassi del diritto, ancorate saldamente a questo presupposto metodologico.

In particolare, questa prospettiva dottrinale accoglie come indiscusso un pregiudizio sistematico, di origine dogmatica e pandettistica<sup>5</sup>, secondo cui il diritto è applicazione, ormai largamente digitalizzata, di un insieme di norme positive e storicamente vigenti, formate dal legislatore in astratto oppure dal giudice in concreto attraverso le proprie decisioni.

Questa visuale normocentrica e formalista, che si manifesta anche nell'ossequio al precedente delle Corti più autorevoli nel diritto giudiziario, costringe il giurista a rimanere soltanto il «traduttore giuridico» della volontà politica del potere sovrano, secondo la felice e sempre attuale espressione rinvenibile nell'opera citata di Cotta<sup>6</sup>, in base al modello ideologico del positivismo giuridico.

L'automatismo interpretativo ed applicativo del giurista 'traduttore' è solo apparentemente superato, in quanto appare quasi agevolato dall'informatizzazione: nonostante l'impatto della quarta rivoluzione nel mondo contemporaneo, che Luciano Floridi ha chiamato 'infosfera'<sup>7</sup>, l'immagine del preponderante 'tecnodiritto' resta ancorata al pensiero sistematico e all'esigenza che ogni problema sociale e, quindi, etico o giuridico, possa essere risolto dalla legge positiva o dalla massima della Corte Suprema<sup>8</sup>.

La crisi del modello giuspositivista e statualista è stata accentuata nei primi decenni del nuovo millennio dalla progressiva formazione di ordinamenti giuridici sovranazionali e trasversali, governati dalla metodologia pragmatica di *common law*, come la *lex mercatoria* o la *lex informatica*, prodotta da contratti e arbitrati coordinati dalle migliori *law firms*, con conseguente «sconfinamento» dalle tradizionali frontiere del diritto<sup>9</sup>.

A questa situazione di spaesamento teorico e, nello stesso tempo, di disorientamento pratico consegue il prevalere negli studi giuridici e nelle professioni forensi di una mentalità relativista e utilitarista, tipica dell'età postmoderna, diretta ad ottenere una soluzione contingente dei casi controversi proposti dall'esperienza sociale attraverso l'opera occasionale del legislatore, del giudice e del giurista, che appare incapace di andare oltre l'interpretazione della norma positiva o l'analisi della decisione giudiziale.

Si è affermato che i principi tradizionali sembrano cedere il campo alle richieste della giustizia personalizzata dell'odierno 'post-diritto', che appare in contrasto con

5 F. MODUGNO, *Sistema giuridico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXIX, Roma, 1993, 1 ss.

6 S. COTTA, *La sfida tecnologica*, Bologna, 1968, 139.

7 L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

8 *Tecnodiritto. Temi e problemi di informatica e robotica giuridica*, a cura P. Moro-C. Sarra, Milano, 2017.

9 M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2007.

l'idea di una misura universale e valida per tutti e che rileva il distacco tra la produzione legislativa e i cambiamenti della vita sociale<sup>10</sup>.

Tuttavia, la crisi non è solo l'indizio del disagio derivante al giurista dai mutamenti dell'età tecnologica, ma è anche l'elemento costitutivo del diritto e della sua funzione organizzativa di composizione processuale della controversia. È questa la felice ambiguità del termine greco *krisis*, che indica «forza che distingue», ma anche «lite giudiziaria» e «sentenza»: quindi, l'idea di crisi allude alla frantumazione di un'unità originaria e, nello stesso tempo, all'unificazione di ciò che opponendosi si disgiunge.

In questa visione ambivalente e problematica deve porsi la riflessione sul sapere giuridico, il cui studio può tentare di scorgere proprio nella crisi e nella transizione dell'opera del giurista della nostra epoca la sua inevitabile trasformazione e il suo possibile sviluppo.

## 2. *Epistemologia della crisi*

Ove sia possibile ammettere che la giurisprudenza sia una scienza<sup>11</sup>, è opportuno osservare criticamente che l'epistemologia del giurista non è fondata originariamente sulla normatività, che costituisce il pregiudizio (*bias*) più radicato negli studi giuridici di ogni epoca, ma nasce nella crisi e per la crisi<sup>12</sup>.

Infatti, nella sua accezione negativa, la crisi indica lo sgretolamento di un'unità originaria, i cui elementi costitutivi sono destinati ad estinguersi, perdendosi nello spazio e nel tempo e disgregando la totalità da cui provengono<sup>13</sup>; ma, nel suo senso positivo, esso allude anche ad una struttura ineliminabile della socialità, presente in ogni luogo ed in ogni momento della storia e dell'esperienza umana, costituendo la forma specifica del diritto<sup>14</sup>.

Jean François Lyotard ha avvertito che la civiltà del ventesimo secolo, descritta come epoca del Postmoderno, ha condotto ad uno stato di smarrimento, generato dall'incredulità ai «grandi racconti» (*grands récits*) dell'ideologia razionalista della modernità, come l'emancipazione dell'individuo da ogni potere ed il progresso lineare della scienza<sup>15</sup>.

Ma il Novecento è anche il secolo della crisi delle scienze dure, come la matematica e la fisica, frequentemente caratterizzate dal cambiamento di paradigma (*paradigm shift*) che Thomas Kuhn ha giustamente considerato la struttura di ogni autentica

10 G. ZACCARIA, *Postdiritto. Nuove fonti, nuove categorie*, Bologna, 2022.

11 L. LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967.

12 *Al Principio. Invito alla filosofia del diritto*, a cura di P. Moro e S. Fuselli, Milano, 2022.

13 L. WITTEGENSTEIN, *Vermischte Bemerkungen*, Frankfurt am Main, 1997 (trad. it. *Pensieri diversi*, Milano, 1988, 26 s.

14 G. CAPOGRASSI, *L'ambiguità del diritto contemporaneo*, in *Opere*, V, Milano, 1959.

15 J.F. LYOTARD, *La condition postmoderne*, Paris, 1979, tr. it. *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 1985.

rivoluzione scientifica<sup>16</sup>. Non si può dimenticare che l'autentico metodo scientifico, che è chiamato ad applicare anche il giurista, è originariamente filosofico, perché si basa sul non sapere: la scienza è anche filosofia quando non ordina il mondo o lo descrive, ma quando cerca di comprenderlo, ponendo problemi e formulando punti di domanda che aumentano con il progredire delle conoscenze, sviluppato e favorito non tanto dal consenso comune ma dal dissenso divergente<sup>17</sup>.

L'irruzione del Postmoderno ha contribuito ad evidenziare la crisi dello Stato, portando al tramonto della legge positiva come fonte primaria del diritto e alla valorizzazione del pluralismo della società, assegnando con l'avvento del diritto giudiziale un nuovo ruolo all'interprete non solo teorico, ma anche pratico, come il giudice o l'avvocato<sup>18</sup>. Ma il ritorno del diritto delle Corti, già ben noto in quasi tutte le epoche del diritto in Occidente, non ha mutato il paradigma normocentrico della scienza giuridica, né ha generato quella che Kuhn definisce 'rivoluzione': anzi, il termine è una metafora astronomica che descrive propriamente il movimento di un pianeta che torna nuovamente al punto di partenza.

Le conseguenze riduttive di questa visione normocentrica del giurista, che amministra l'oggetto del proprio studio attraverso un modello di ricerca che Kuhn chiamerebbe sicuramente 'scienza normale', sono evidenti sia sotto il profilo teorico che sotto quello pratico.

Dal primo punto di vista, è frequente nei giuristi teorici presupporre che il diritto sia costituito da un insieme di norme (siano esse sostanziali o processuali, naturali o positive, contrattuali o legali) capaci comunque di formare un sistema o un ordinamento in qualche modo vigente, creato e tutelato dal pubblico potere. In base a tale concezione, la violazione delle regole dell'ordinamento da parte dei destinatari ne provoca anche l'attuazione tramite la giurisdizione che, in quanto funzione dello Stato ed al pari della legislazione e dell'amministrazione, non è che un altro modo di produzione di comandi prescrittivi promulgati attraverso un atto deliberativo della sovranità.

Dal secondo punto di vista, peraltro, gran parte dei giuristi assume il primato della normatività come l'unico realmente plausibile per argomentare una tesi controversa, considerando quali assiomi ineccepibili e determinanti per il giudizio sul fatto la ricostruzione del medesimo nello schema legale tipico e l'utilizzo delle massime stabilite dai precedenti giurisprudenziali delle Corti Supreme, sebbene il singolo caso sfugga continuamente ed inevitabilmente ad una soluzione rigidamente predeterminata.

Si noti che il valore persuasivo del precedente giudiziale, che è regola vigente nei sistemi giuridici di *common law*, conferma l'obbligo per il giudice di riferirsi coerentemente alla regola del caso e, quindi, al diritto vivente, assegnando al precedente medesimo il carattere di premessa ipotetica, sottratta ad una discussione critica e, quindi, mutabile

16 T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, 1962.

17 F. LYOTARD, *La condition postmoderne*, Paris, 1979, (trad. it. *La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere*, Milano, 1985).

18 P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012.

con un atto autoritativo della volontà, la quale è priva di un controllo che non sia quello della razionalità autosufficiente del decisore<sup>19</sup>.

Il problema richiama il brocardo *quis custodiet ipsos custodes?* e non sembra evidentemente risolvibile limitandosi a considerare il giudizio quale il luogo entro il quale la volontà del giudice appare manifestazione di forza, senza il controllo di qualsivoglia criterio di verità<sup>20</sup>. È evidente che gli effetti di questa riconsiderazione della funzione dell'interpretazione giudiziale portano ineluttabilmente all'ingiustificato abbandono del diritto al potere ed alla sua riduzione a mero strumento di controllo sociale, attraverso lo spostamento della discrezionalità arbitraria dalla volontà libera ed autonoma del legislatore a quella altrettanto soggettiva del giudice<sup>21</sup>.

Quanto finora illustrato porta ad una conclusione: affrontando problemi, anche attraverso norme, fattispecie e giudizi, il giurista interpreta ed organizza continuamente la realtà, che è mutevole, imprevedibile e controversa. Ne consegue che la scienza giuridica, intesa come il sapere studiato dal giurista attraverso il proprio metodo, non è l'analisi di un ordinamento normativo, ma è un'epistemologia della crisi.

### 3. Paradigma di cambiamento

La scienza giuridica del Novecento ha elaborato le condizioni di validità ed efficacia dell'ordinamento, ipotizzando una gerarchia concettuale essenzialmente fondata sulla coerenza di leggi e sentenze con la 'norma fondamentale', teorizzata da Hans Kelsen e largamente diffusa negli studi di diritto pubblico. «Questa norma fondamentale (*Grundnorm*), come fonte comune, costituisce l'unità nella pluralità di tutte le norme che formano un ordinamento. L'appartenenza di una norma a un determinato ordinamento dipende solo dal fatto che la sua validità possa essere ricondotta alla norma fondamentale che costituisce questo ordinamento»<sup>22</sup>.

Ma la più originaria condizione di validità di ogni ordinamento, che dovrebbe essere contenuta nella legge fondamentale, è la previsione di una regola universale che disponga la possibilità del proprio superamento, consentendo la mediazione fra osservante e trasgressore e amministrando l'opposizione ad esso con un'equa metodologia di composizione della crisi<sup>23</sup>. Infatti, il giurista non può limitarsi a studiare il sistema di norme, ma deve esprimersi come scienziato sociale che svolge la propria ricerca sul

19 A. GIULIANI, *Il modello di legislatore ragionevole* in *Legislazione. Profili giuridici e politici. Atti del XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica*, a cura di M. Basciu, Milano, 1992, 35 s.

20 P. MORO, *'Quis custodiet ipsos custodes? Ripensare la legge nell'epoca del diritto giudiziario*, in *Positività e giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto*, a cura di P. Moro e C. Sarra, Milano, 2012, 15 ss.

21 E. OPOCHER, *È ancora possibile parlare del diritto come valore nel contesto della nostra cultura?* in *Lezioni di filosofia del diritto*, Padova, 1983, 270.

22 H. KELSEN, *Reine Rechtslehre*, Leipzig-Wien, 1934 (trad. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Torino, 1967, 96).

23 F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, Padova, 2001.

sapere della crisi. Per tale via, il sapere giuridico diventa quel sapere particolare che studia la tensione problematica generata nelle relazioni sociali dal caso controverso e la logica della sua soluzione organizzata attraverso la formulazione della regola e del giudizio (*ubi societas ibi ius*).

Il giurista ha l'onere di riacquisire critica consapevolezza che l'esperienza sociale e, dunque, anche quella giuridica, è il posto del disordine<sup>24</sup>, nel quale affiora un'armonia (che può assumere forma normativa) di contrastanti differenze che si celano alla ragione del calcolo e della misura. La ragione computante non è l'unico modo di pensare il diritto contemporaneo, perché con tale ragione si pretende di esaminare con approcci quantitativi e assiomatici le controversie<sup>25</sup>, congetturandone l'inclusione schematica e informatizzata in norme prestabilite e statiche, incapaci di percepire l'eterno trasformarsi dei rapporti intersoggettivi: si rinnova il secolare tentativo della scienza moderna di individuare l'ordine del mondo immobilizzando il brulicante cosmo delle relazioni umane<sup>26</sup>.

Tuttavia, il senso problematico della giustizia assegna dignità di valore a qualsiasi opposizione avanzata dai soggetti nella loro inevitabile e talvolta conflittuale interazione sociale. Giuste procedure di risoluzione dei conflitti possono generare regole e giudizi dai fatti (*ex facto oritur ius*) e costituiscono il genere fondamentale della giustizia del caso concreto, realizzandosi nell'equità che, dunque, è il valore invariabile di ogni giudizio<sup>27</sup>.

La considerazione della crisi conflittuale nella realtà sociale permette di superare ogni concezione normocentrica ed astratta dell'esperienza giuridica, presentando come meglio difendibile nella riflessione teoretica e nell'esperienza pratica una prospettiva processuale, secondo cui momento specifico ed irrinunciabile del diritto è la controversia giudiziale, che si manifesta come fenomeno ontologicamente (anche se non cronologicamente) originario rispetto alla regola legale la quale, appunto, soltanto nel processo trova la propria applicazione e interpretazione<sup>28</sup>.

Questo modello interpretativo del diritto, che valorizza il concetto conflittuale della crisi, è un paradigma schiettamente interdisciplinare, perché la stessa giustizia processuale contiene regole comuni ai molteplici settori scientifici applicati dell'esperienza giuridica, caratterizzata da studi sistematici ed esegetici di norme sostanziali di regola separati tra loro e spesso privi di linguaggi univoci o di osmosi teorica.

Come è noto, Thomas Kuhn ha analizzato la struttura di ogni rivoluzione scientifica non come un processo lineare e continuo, ma come l'evoluzione ciclica delle

24 R. BOUDON, *La place du désordre. Critique des théories du changement social*, Paris, 1984 (trad. it. *Il posto del disordine. Critica delle teorie del mutamento sociale*, Bologna, 1985).

25 P. MORO, *Intelligenza artificiale e tecnodiritto. Fondamenti etici ed innovazione legislativa*, in *Etica, diritto e tecnologia. Percorsi dell'informatica giuridica contemporanea*, a cura di P. Moro, Milano, 2021, 7 ss.

26 S. COTTA, *Diritto, persona, mondo umano*, Torino, 1989.

27 S. HAMPSHIRE, *Justice is conflict*, London, 1999.

28 G. CAPOGRASSI, *Giudizio, processo, scienza, verità* (1950), in *Opere*, V, Milano, 1959, 57.

divergenze dalle premesse su cui tale processo si fonda, attraverso una serie discontinua di fasi che generano complessivamente un autentico cambiamento di paradigma. Kuhn rileva che le teorie veramente innovative della scienza nascono da anomalie del modello tradizionale ed emergono come una risposta necessaria ad uno stato di crisi, configurandosi come mutamenti rivoluzionari e invisibili di una concezione del mondo. Tali cambiamenti sono discontinui e sostituiscono il modello precedente con un nuovo paradigma, che appare incommensurabile ed imparagonabile a quello precedente, generando così il progresso della conoscenza<sup>29</sup>.

Applicando il linguaggio epistemologico e metaforico di Kuhn alla scienza giuridica, si può affermare che il paradigma normocentrico del Novecento risulta essere la via percorsa dal giurista che pratica la scienza 'normale', elaborando una soluzione costante (la regola e la sua interpretazione) del rompicapo generato dal fatto controverso e dall'opposizione all'ordinamento sociale e giuridico.

La crisi delle scienze dure dei primi decenni del ventesimo secolo non ha influito sulla teoria e sulla prassi della dottrina giuridica, rimasta ancorata ad un modello pandettistico e alla congettura astratta che le fonti primigenie del diritto siano la legge e lo Stato. Questo modello è al tramonto ed è già stato travolto dal ritorno del diritto giurisprudenziale sovranazionale e dal preponderante influsso della metodologia di *common law* negli studi teorici e nella prassi forense<sup>30</sup>: ma questa condizione non appare un'anomalia nella prospettiva di Kuhn, non rilevandosi l'emergere di nuove scoperte scientifiche, ma soltanto il riaffiorare di un *modus operandi* già visto nell'antichità e nell'epoca di mezzo.

Cionondimeno, essendo connaturata al diritto, l'idea stessa della crisi rappresenta anche per la scienza giuridica l'autentico motore di cambiamento delle visioni e delle prospettive del diritto, come documentano l'attenzione della dottrina contemporanea al carattere evolutivo della giurisprudenza e al privilegio del metodo casistico nello studio e nella didattica del diritto. Pertanto, più che la norma, è la crisi a presentarsi come costante paradigma di cambiamento nella proliferante congerie di opinioni che connota in modo costante l'esperienza giuridica.

#### 4. *Tecnodiritto e rivoluzione scientifica*

Solo negli ultimi anni, soprattutto in Italia, i giuristi hanno iniziato a riflettere estesamente sul tecnodiritto, ossia sul più rivoluzionario ed innovativo paradigma della positività giuridica che si manifesta oggi nella dimensione informatica, telematica e robotica dell'uomo contemporaneo, sebbene già da tempo la materia apparisse una

---

29 T.S. KUHN, *The Structure of Scientific Revolutions*, Chicago, 1962.

30 *Positività e giurisprudenza. Teoria e prassi nella formazione giudiziale del diritto*, a cura di P. Moro e C. Sarra, Milano, 2012.

declinazione della filosofia del diritto e il luogo di costruzione delle future professioni legali, quasi fosse la via antica al nuovo<sup>31</sup>.

È indubbio che le più rivoluzionarie trasformazioni sociali degli ultimi decenni sono state indotte dalle tecnologie digitali emergenti ed esponenziali, come Internet e l'intelligenza artificiale, la cui accelerazione ha sorpassato la possibilità della scienza di riflettere su di esse o elaborarne una teoria, con il conseguente problema epistemologico che, in effetto, Kuhn non aveva sollevato: la crisi della scienza occidentale ha dimostrato che essa non è, forse, una conquista irreversibile, ma un evento storico singolare e limitato nel tempo e nello spazio, mentre la tecnologia è più originaria ed è parte strutturale dell'essenza dell'uomo, essendo legata a bisogni primari e profondi della natura stessa dell'*homo technologicus*<sup>32</sup>.

Il mutamento digitale dell'ambiente di riferimento per l'agire umano ha già cambiato il concetto di diritto e ha trasformato le professioni legali, tra le quali l'avvocatura, in contraddizione con le pervicaci e secolari convinzioni del giurista, sebbene le tecnologie informatiche non possano certo considerarsi nuove, giacché la logica della 'matematizzazione universale' è già presente nel secolare sviluppo storico della modernità<sup>33</sup> e ha solo trovato negli ultimi lustri la possibilità della più ampia applicazione pratica.

Blockchain, web 3.0, metaverso non sono categorie fantascientifiche, ma strumenti informatici e telematici (se è possibile ammettere tale nozione) che diventano fini e che ribaltano il senso delle principali categorie dogmatiche della scienza giuridica, come avviene per il principio di colpevolezza nel caso della responsabilità delle macchine oppure per l'attività giudiziale sostituita da procedimenti arbitrari di Online Dispute Resolution: in questa condizione, pare evidente che si sta compiendo anche nella scienza giuridica il ciclo della rivoluzione ipotizzata da Kuhn e che la struttura del tecnodiritto è un paradigma nuovo e incommensurabile rispetto al precedente.

In definitiva, l'enorme aumento della potenza dell'energia digitale sta trasformando oggi giorno non solo e non tanto metodi e tecniche del giurista, del legislatore e del giudice, ma le forme più profonde di autocomprensione dell'uomo, incidendo così sul senso stesso della giuridicità.

Tutto ciò apre percorsi inediti di ricerca per il giurista, ma richiede un rinnovato intervento del filosofo, il cui pensiero critico e radicale può oltrepassare l'angusta prospettiva normocentrica con il continuo tentativo di confutare i postulati indiscussi di ogni dottrina, ripercorrendo così l'antico metodo di ricerca della verità, alla scoperta di una soluzione ragionata e comune nel dialogo scientifico.

È quel che accade da sempre nel giudizio processuale e, dunque, nel discorso originario del diritto<sup>34</sup>.

31 *Tecnodiritto*, cit.

32 G.O. LONGO, *Uomo e tecnologia. Una simbiosi problematica*, in *Il Mondo Digitale*, 2, 2005, 5 ss.

33 P. MORO, *Topica digitale e ricerca del diritto. Metodologia e informatica giuridica nell'era dell'«Infosourcing»*, Torino, 2015.

34 F. CAVALLA, *L'origine e il diritto*, Milano, 2017.

**Avvertenza.** Il presente lavoro introduce una riflessione interdisciplinare iniziata con i brillanti studenti della Scuola di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, durante alcune lezioni, tenute dallo scrivente nella primavera del 2022, sulla possibilità di applicare le categorie concettuali dell'epistemologia di Thomas Samuel Kuhn alla scienza giuridica odierna, anche per celebrare il sessantesimo anniversario della pubblicazione del ben noto saggio del filosofo della scienza nordamericano, pubblicato nel 1962 e dedicato a 'La struttura delle rivoluzioni scientifiche'.